



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PEGORER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2016**

Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ordinaria reca disposizioni che dispongono il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Pordenone, nel rispetto del procedimento previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, integrato dalla disciplina referendaria del titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352. Infatti, l'articolo 132 prevede che si possa: «con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

L'impostazione del disegno di legge ordinaria per il distacco-aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore è basato sull'articolo della legge 3 agosto 2009, n. 117, la quale ha già disposto il distacco-aggregazione di altri comuni – in particolare, dei comuni dell'Alta Valmarecchia dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna – con una procedura inerente all'*ex* articolo 132, secondo comma, della Costituzione e con motivazioni simili.

La procedura è acclarata dalla sentenza n. 66 del 2007 della Corte costituzionale, che, fra l'altro, afferma: «Dinanzi ad una disposizione costituzionale riferita a tutte le Regioni, e comunque tale da garantire un ipotetico effetto finale sui territori di entrambe le Regioni interessate, appare quindi

meramente assertivo affermare, come fa la ricorrente, che l'art. 50 dello statuto speciale sarebbe “norma chiaramente derogatoria rispetto alla generale regolazione delle modificazioni territoriali regionali, per distacco-aggregazione di Comuni, contenuta nell'art. 132”», per cui la Corte stabilisce che non sono disposte alcune deroghe alla procedura *ex* articolo 132, secondo comma, qualora una delle due regioni interessate dal distacco-aggregazione sia dotata di uno statuto approvato con legge costituzionale.

Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 278 del 2011 ha confermato: «appare significativo osservare che, mentre per il meccanismo di distacco/aggregazione territoriale di Province o Comuni da una Regione ad un'altra è sufficiente lo strumento legislativo della legge ordinaria (ancorché rinforzata da uno speciale aggravamento procedurale: sentenza n. 246 del 2010), nel caso di creazione di una nuova Regione è prevista la necessità della adozione della legge costituzionale, peraltro anche in questo caso caratterizzata da preliminari peculiarità procedurali».

Inoltre, il disegno di legge si situa in completa armonia con la «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie», ossia il trattato internazionale concluso il 5 novembre 1992 a Strasburgo nell'ambito del Consiglio d'Europa (STE148), entrato in vigore il 1° marzo 1998 e firmato dall'Italia il 27 giugno 2000. La ratifica ed esecuzione di tale trattato è presente in tre disegni di legge all'esame delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Senato della Repubblica dallo scorso 12 febbraio 2015.

In particolare, l'aggregazione ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costi-

tuzione, pone l'obiettivo di collocare il territorio del comune di Cinto Caomaggiore all'interno della regione di pertinenza linguistica così come auspicato dall'adeguamento di cui alla lettera *b*), paragrafo 1, articolo 7, parte II, del citato trattato, che pone fra gli obiettivi e i principi perseguiti: «il rispetto dell'area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino la promozione di tale lingua regionale o minoritaria».

In questo caso, va ricordato che il comune di Cinto Caomaggiore, in base all'ordine del giorno del 21 dicembre 2006 del consiglio provinciale di Venezia, è delimitato nell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela della lingua friulana. E, quindi, è evidente constatare che la regione friulanofona originaria e unica del comune di Cinto Caomaggiore è la regione Friuli Venezia Giulia e non la regione Veneto.

Infine, il procedimento di aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore alla regione Friuli Venezia Giulia va considerato nell'ambito dell'istituzione della città metropolitana di Venezia. L'ente è previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ma in considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono state deferite al 31 agosto 2015.

In funzione della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 24 marzo 2015, la quale stabilisce che è facoltà per i comuni della provincia omonima di uscire dal nuovo ente, con deliberazione consiliare n. 35 del 23 luglio 2015 «Istituzione della Città Metropolitana di Venezia - Adesione alla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della Provincia di Pordenone», il consiglio comunale di Cinto Caomaggiore ha stabilito che

il comune intende non aderire alla città metropolitana di Venezia.

Proprio in riferimento alla natura del nuovo ente, la deliberazione precisa la mancanza del requisito fondamentale ovvero l'appartenenza stessa all'area metropolitana di Venezia del territorio di Cinto Caomaggiore, così come si evince dal protocollo LUZ - *Larger Urban Zone* - adottato allo Urban Audit della Commissione europea del 2004, grazie al lavoro congiunto di Eurostat e dei diversi istituti statistici europei tra cui l'italiano ISTAT che hanno preso in esame numerose variabili di tipo demografico, infrastrutturale, sociale e sanitario, geografico, economico, ambientale e culturale. Questi variabili sono poi oggetto di analisi nel prosieguo della presente relazione.

La volontà del comune e della sua popolazione di non aderire alla città metropolitana trova riscontro fin dagli albori dell'istituzione dell'ente metropolitano e le deliberazioni dei diversi consigli comunali che si sono susseguite dal 1990 (delibera consiliare n. 34/1991; delibera consiliare n. 72/1991 - «legge n. 142 del 1990. Articoli 17, 21, 63 relativi alla costruzione della Città Metropolitana»; delibera consiliare n. 27 del 1994 - «Parere su proposta di delimitazione area metropolitana di Venezia come deliberato dalla Giunta regionale del Veneto»; delibera consiliare n. 30/1995 - «Discussione in merito alla nuova delimitazione dell'area metropolitana di Venezia e di costituzione della provincia denominata Venezia Orientale»; delibera consiliare n. 45/2012 - «Istituzione Città Metropolitana di Venezia», con la quale il consiglio comunale ha espressamente deliberato «di non aderire alla Città Metropolitana di Venezia» e «di aderire alla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Pordenone in funzione del procedimento *ex* 132, comma 2 della Costituzione già attivato con delibera consiliare n. 45 del 31 ottobre 2005»; delibera consiliare n. 35/2015 - «Istituzione

della Città Metropolitana di Venezia - Adesione alla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito della Provincia di Pordenone»). Inoltre, non sono mancate nemmeno le consultazioni referendarie, ovvero i *referendum* del 29 settembre 1991 e del 26-27 marzo 2006, mediante le quali i cinesi scelsero di aderire alla provincia di Pordenone.

Va notato che la non adesione ad una città metropolitana genera un particolare *vulnus* per quei comuni che non intendano aderire al nuovo ente e che non abbiano confini con un'altra provincia della regione stessa in cui si trovi la città metropolitana. Se, infatti, a un comune che non intende aderire al nuovo ente è acconsentita l'applicazione dell'articolo 133 della Costituzione e quindi tale comune ha facoltà di essere distaccato dalla città metropolitana e aggregato ad una provincia contigua della stessa regione, i comuni che non confinino con alcuna provincia della regione di appartenenza ma solo con province di altre regioni si trovano privati della possibilità di non aderire all'ente metropolitano, a meno che non si considerasse il caso assurdo di aggregare tali comuni con una provincia molto più lontana della città metropolitana stessa.

A titolo esemplificativo, risulta assurdo e illogico che il comune di Cinto Caomaggiore, in seguito all'uscita dalla città metropolitana, venga aggregato alla provincia veneta più vicina (provincia di Treviso) e diventi di fatto un'*exclave* trevigiana tra Friuli Venezia Giulia e città metropolitana.

In funzione della posizione geografica del comune di Cinto Caomaggiore, non volendo questo aderire alla città metropolitana di Venezia, risulta ovvio che l'unica provincia, cui questo comune possa aderire, sia quella di Pordenone, nel rispetto della volontà espressa dal comune e dalla popolazione stessa nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 132, secondo comma.

Volendo, ancora, aggiungere i principali passaggi procedurali con i quali Cinto Caomaggiore ha messo in evidenza la volontà

di distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia, si segnala che, come prescritto dall'articolo 42, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, il consiglio comunale di Cinto Caomaggiore, con la delibera n. 45 del 31 ottobre 2005, avviò le procedure di *referendum*, formulando il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Cinto Caomaggiore sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Friuli-Venezia Giulia?».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 334 del 10 novembre 2004, affermò il principio secondo cui il corpo elettorale chiamato ad esprimersi sulla proposta di variazione territoriale dovesse essere individuato nei cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione, così come affermato nel già citato articolo 132, secondo comma (nel testo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), della Costituzione.

Fu, quindi, indetto, nel territorio del comune di Cinto Caomaggiore, il suddetto *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per i giorni 26 e 27 marzo 2006; con il medesimo decreto vennero indetti simili *referendum* anche nei comuni limitrofi di Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto.

Al *referendum* parteciparono 1.956 elettori su 2.994 aventi diritto, pari al 65,3 per cento; i «sì» al quesito referendario furono 1.790, cioè il 91,5 per cento dei votanti, raggiungendo e superando il doppio *quorum* richiesto per la validità del *referendum*, nonostante la penalizzazione dovuta al tardivo avviso degli elettori residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In tutti gli altri tre comuni il *quorum* dei votanti fu raggiunto, come per Cinto Caomaggiore, ma il *quorum* dei «sì» mancò di poco, conseguendo così l'esito negativo dei *referendum* per tali comuni.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, a norma del-

l'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in data 4 aprile 2006, accertava che il risultato del *referendum* era favorevole al passaggio del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto al Friuli Venezia Giulia. Del risultato del *referendum* era data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2006 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e successive modificazioni.

Dalla data della predetta pubblicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni – espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 – entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente richiesto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e dall'articolo 46, terzo comma, della stessa legge n. 352 del 1970) contenente la modifica dei confini delle regioni coinvolte. I termini per tale adempimento scadevano quindi il 20 giugno 2006, ed esso era da considerare come «atto dovuto». All'inerzia del Governo di allora, è seguita l'azione del comitato locale che ha sollecitato la via parlamentare al fine di provvedere alla predisposizione del disegno di legge necessario al perseguimento della procedura di distacco-aggregazione.

Allo stato attuale, il procedimento ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, ha ottenuto i pareri favorevoli delle regioni interessate, con due deliberazioni: quella del 21 novembre 2006, con la quale il consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia, su iniziativa del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, approvava, ad unanimità, il parere sul disegno di legge per il distacco-aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore; e quella del 28 giugno 2012, con la quale il consiglio regionale del Veneto ha approvato quasi ad unanimità la risoluzione consiliare, la quale, oltre ad esprimere il

proprio parere favorevole, richiedeva esso stesso «al Parlamento di legiferare in merito al distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla Regione Veneto e alla sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 132, secondo comma della Costituzione)».

Inoltre, è da registrare che la provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole all'aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore, con l'ordine del giorno del Consiglio approvato all'unanimità nella seduta del 29 giugno 2006. Anche la provincia di Udine si è interessata alla questione, deliberando a favore dell'ordine del giorno n. 3 del 30 gennaio 2005, che riguardava l'indizione del *referendum* sopracitato nei quattro comuni indicati. Infine, la stessa provincia di Venezia, il 21 dicembre 2006, ha approvato ad unanimità l'ordine del giorno «legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Art. 3 – Delimitazione ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Comune di Cinto Caomaggiore».

Sul piano dei lavori del Parlamento, nell'ambito della trattazione del disegno di legge atto Camera n. 1542 recante «Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni», il 21 dicembre 2013 la Camera dei deputati ha approvato, con parere favorevole del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, l'ordine del giorno 9/01542-A/006 che «impegna il Governo ad assumere la volontà popolare dei cittadini del comune di Cinto Caomaggiore, espressa chiaramente con il *referendum* del 26-27 marzo 2006, dando corso a tutte le procedure necessarie al suo effettivo passaggio amministrativo dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia».

Più recentemente, il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato diversi ordini del giorno (23 novembre 2010, 23 dicembre 2014 e 20 dicembre 2015) nei

quali riconferma la volontà che il comune venga aggregato alla regione e incita il Governo a provvedere al perfezionamento della procedura.

Infine, si segnala che, in base al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», il comune di Cinto Caomaggiore è stato aggregato nella circoscrizione giudiziaria del tribunale di Pordenone, come emerge dalla tabella A, al titolo «Corte di Appello di Trieste», nel punto «Tribunale di Pordenone» della medesima tabella. Il provvedimento accoglieva la richiesta di aggregazione del comune alla circoscrizione del tribunale di Pordenone, come da deliberazione consiliare n. 38 del 23 luglio 2012, anche su spinta della delibera assembleare del 25 febbraio 2012 della camera degli avvocati di Portogruaro, la quale sosteneva l'opportunità, in sede di riassetto della geografia giudiziaria, di passare il territorio portogruarese alla competenza del tribunale di Pordenone.

Considerato tutto quanto finora esposto, risulta evidente che sono molteplici le ragioni sostanziali e formali per le quali è necessario e urgente che sia data conclusione a questa lunga vicenda, con l'effettivo distacco-aggregazione del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia.

Vi sono altre ragioni che indicano l'opportunità di tale scelta. Si tratta di ragioni di natura linguistica, in quanto, come già sottolineato, il comune di Cinto Caomaggiore è tutelato come minoranza linguistica friulana, elemento anche riconosciuto con l'ordine del giorno della provincia di Venezia del 21 dicembre 2006; di geografia religiosa, in quanto il territorio di Cinto Caomaggiore appartiene alla diocesi di Concordia-Pordenone; di geografia giudiziaria, in quanto il territorio di Cinto Caomaggiore ap-

partiene alla circoscrizione del tribunale di Pordenone.

Infatti, la semplice osservazione di una cartina geografica rivela come vi sia uno stretto legame territoriale del comune di Cinto Caomaggiore con i restanti friulani da cui conseguono importanti conseguenze per l'assetto idrologico e dei trasporti del comune. Dal punto di vista geografico, esso confina con i comuni veneti di Gruaro, Pramaggiore e Portogruaro, incuneato tra i comuni friulani di Chions e Sesto al Reghena, dai quali nascono i principali corsi d'acqua tra cui il medesimo Caomaggiore, da cui prende il nome il comune. Ciò basti a considerare quale dipendenza strategica del settore agricolo ed ambientale rappresenti per il comune, che in forza di ciò condivide sinergicamente la politica ambientale con il comune di Sesto al Reghena, tra i quali sorge il parco del Reghena e dei laghi di Cinto. La divisione amministrativa tra i due comuni rappresenta un evidente e costante ostacolo alla politica del territorio. La dipendenza idrologica del comune di Cinto Caomaggiore è confermata dal fatto che il comune è inserito nell'ambito territoriale ottimale (ATO) del Lemene, uno dei rari casi di ATO interregionale in Italia.

Evidente è, poi, la distanza geografica tra il capoluogo veneziano e il capoluogo pordenonese: Venezia dista 83 km, mentre Pordenone solo 22 km (si noti che Treviso dista 55 km ed è, quindi, più vicino della stessa Venezia). Il capoluogo lagunare, tuttavia, rappresenta per i residenti del comune di Cinto Caomaggiore un ulteriore ostacolo dovuto alla sua particolare collocazione geografica, che aggrava la posizione di coloro che devono addentrarsi per motivi amministrativi. D'altra parte, la vicinanza con Pordenone è data dal collegamento diretto mediante l'autostrada A28, oltre che dall'ex ss 251, il principale collegamento viario del comune. Ne deriva che il trasporto pubblico è garantito quotidianamente dall'ATAP, l'azienda dei trasporti della provincia

di Pordenone, a discapito dell'ATVO di Venezia in forza della sconveniente posizione del comune, che non permette la predisposizione di una tratta di trasporto. La stessa provincia di Pordenone, successivamente all'esito referendario, ha investito nel settore del trasporto pubblico del comune in funzione del miglioramento delle strutture esistenti.

Anche dal punto di vista storico, il territorio di Cinto Caomaggiore risulta totalmente integrato al Friuli Venezia Giulia, piuttosto che al Veneto. Infatti, risalendo a tempi molto remoti, la prima struttura politica stabile nella quale esso è stato inserito fu il Ducato del Friuli, istituito dai Longobardi nel 568. Alle sorti del Ducato è strettamente legata la storia del territorio cintese, che continuerà ad esser parte integrante del territorio comunale nelle varie fasi della storia del medesimo. Fra queste va ricordato che il 3 aprile 1077 si celebra la nascita del Patriarcato del Friuli, sotto l'egida del Patriarca di Aquileia, che comprende anche parte del territorio di Cinto, mentre un'altra parte fu sottoposta alla giurisdizione dell'Abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis (Sesto al Reghena - Pordenone). Nel 1420, quando il Patriarcato fu annesso alla Repubblica di Venezia, i territori dello stato feudale, tra cui quello di Cinto Caomaggiore, andarono a costituire la Patria del Friuli, che quindi conserverà l'unità territoriale precedente all'annessione.

Nel 1797, il Trattato di Campoformio indicò la cessione dei territori veneti e friulani all'Impero d'Austria e nel nuovo assetto amministrativo si pose il territorio cintese all'interno della Provincia del Friuli con sede a Udine. Ancora, nel 1805 gli ex domini veneti, tra cui il Friuli, furono annessi dal Regno italico dell'Impero francese, con un continuo rimaneggiamento della geografia amministrativa del comune di Cinto Caomaggiore tra il 1806 e il 1809, ora aggregato all'odierna provincia di Udine e di Treviso.

Nel 1815 con il Congresso di Vienna si sancì l'appartenenza degli ex territori della Repubblica di Venezia all'Impero asburgico. La nuova amministrazione austriaca trasformò il dipartimento di Passariano nella provincia di Udine, alla quale restituì solo Aquileia. Infatti, all'ex dipartimento adriatico, divenuto provincia di Venezia, rimase il mandamento di Portogruaro, a cui erano aggregate Cinto e Settimo. La motivazione di tale decisione rimaneva simile a quella francese. Con l'ingresso di Veneto e Friuli nel Regno d'Italia nel 1866, si decise di mantenere lo *status quo* amministrativo.

Dal punto di vista economico, il comune di Cinto Caomaggiore non ha conosciuto un significativo sviluppo industriale. Il comune ha fornito e fornisce tutt'ora in parte rilevante manodopera all'industria pordenonese, fin dai tempi della fondazione della Electrolux (Rex) di Lino Zanussi ed attualmente nel distretto del mobile pordenonese. La maggiore azienda del comune, la Bpt, ha dislocato la propria sede nel comune di Sesto al Reghena (Pordenone), conseguendo il relativo spostamento dei lavoratori e delle risorse apportate fino a quel momento al comune. Inoltre, il settore agricolo ha subito un forte ridimensionamento in seguito alla crescita industriale degli anni '50 e soprattutto '60, soffrendo oggi una cattiva gestione del territorio derivata dalla mancanza cronica di una politica idrologica efficace, causata dal fatto che le risorse idriche condivise coi comuni friulani limitrofi dipendono da enti diversi.

Il settore ambientale rappresenta il volano economico che può permettere al territorio uno sviluppo importante e sostenibile. L'elemento fondamentale di tale settore è rappresentato dal «Parco dei fiumi Lemene, Reghena e dei laghi di Cinto»: una semplice osservazione mappale evidenzia come tale territorio sia diviso dal confine regionale, complicando la realizzazione dello stesso, determinandone il mancato avvio.

Il settore sanitario è garantito efficacemente dalla sanità friulana, fattore derivato dalla vicinanza geografica delle strutture sanitarie pordenonesi e dai trasporti pubblici. Naturalmente, ciò costituisce anche un danno per l'azienda competente veneta di San Donà di Piave che si trova, oltre a fornire i servizi per i residenti del comune di Cinto, anche a sostenere i costi che gli stessi producono utilizzando le strutture pordenonesi: è, perciò, auspicabile promuovere l'unità amministrativa con il pordenonese anche in forza di un ridimensionamento di risorse per l'amministrazione veneta. Il settore scolastico, per le medesime ragioni sopra descritte relativamente alla sanità, è caratterizzato da una marcata e sostanziale frequentazione degli studenti cintesi delle strutture pordenonesi e anche udinesi.

Dal punto di vista culturale e linguistico, il territorio di Cinto Caomaggiore appartiene alla diocesi di Concordia-Pordenone fin dalla costituzione della stessa, avvenuta nel 388 per disposizione dell'allora Patriarca di Aquileia. Ciò contribuisce al rafforzamento e alla tutela dell'identità locale della popolazione e infatti, non a caso, la sede parrocchiale è retta da sempre da parroci provenienti dall'area friulana.

L'altro aspetto fondamentale che caratterizza e giustifica l'identità friulana della popolazione cintese è rappresentato dall'appartenenza linguistica friulana della stessa: fatto riconosciuto dalla medesima provincia di Venezia, la quale nella seduta del 21 dicembre 2006 ha approvato ad unanimità l'ordine del giorno avente ad oggetto «legge 15 di-

cembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Art. 3 - Delimitazione ambito territoriale di applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche. Comune di Cinto Caomaggiore». L'atto ha l'effetto di delimitare l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche, con atto motivato, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni. Il fatto rilevante è che la richiesta è stata sottoscritta da tutti i componenti del consiglio comunale di Cinto Caomaggiore: fatto che di per sé evidenzia il fondamentale legame culturale del comune di Cinto Caomaggiore con la comunità friulana.

Sulla base di tutti questi elementi evidenziati, è lecito concludere che il passaggio del comune di Cinto Caomaggiore al Friuli Venezia Giulia non è solo il riconoscimento di una necessità già sottolineata, ma anche un'occasione che il Parlamento deve cogliere per rispettare la volontà dei cittadini, una responsabilità che le Camere elette devono assumere, affinché i cintesi non vedano immotivatamente delusa la fiducia riposta nelle istituzioni e nello Stato. Non sarebbe, infatti, giustificabile un ulteriore ritardo nell'applicazione di una precisa e netta espressione dei cittadini, che si affidano ai propri rappresentanti in Parlamento per ottenere quanto da loro richiesto, quanto la legge consente, quanto la storia e la geografia attestano e quanto la logica impone.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comune di Cinto Caomaggiore è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Pordenone.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i riferimenti alla regione Veneto e alla provincia di Venezia, contenuti in disposizioni di legge concernenti il comune di Cinto Caomaggiore, si intendono sostituiti da riferimenti, rispettivamente, alla regione Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Pordenone.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

### Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 1.500.000 a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,

comma 3, lettera *i*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della medesima legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



